



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **32314**, del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di **FOLADOR** Lanfranco (c.f. FLDLFR65S22H823Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Pavanetto (c.f. PVNLCU62C25H823W, pec luca.pavanetto@venezia.pecavvocati.it) con Studio in San Donà di Piave, Via Aquileia 9/A;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Data per letta la relazione del Magistrato relatore e uditi, nell'udienza dell'11 giugno 2025, tenutasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Mara Agostini, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, e, per il convenuto, l'avv. Fabio Lena, su delega dell'avv. Luca Pavanetto, i quali hanno concluso come da verbale;

	Premesso in	
	FATTO	
	1.Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale della Corte dei conti per il Veneto ha evocato in giudizio il sig.	
	Lanfranco Folador, già Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in servizio	
	presso la Compagnia di San Donà di Piave, per sentirlo condannare al	
	risarcimento del danno erariale in favore del Corpo di appartenenza. La	
	richiesta risarcitoria concerne un danno complessivo pari a € 19.701,64, così	
	suddiviso: € 9.488,20 per danno da disservizio ed € 10.213,44 per danno	
	all'immagine.	
	Il procedimento ha tratto origine da una comunicazione del Sostituto	
	Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 20	
	dicembre 2016, seguita da una segnalazione del Reparto Tecnico Logistico	
	Amministrativo Veneto (d'ora in poi, RETLA), in relazione all'esercizio	
	dell'azione penale per i reati di cui agli artt. 319-quater, 648 e 697 c.p. a	
	carico del convenuto.	
	Oggetto delle indagini era un episodio denunciato da una commerciante di	
	Eraclea (VE), la quale, con esposto del 20 febbraio 2016, riferiva di ripetuti	
	accessi presso il proprio esercizio da parte del militare, a partire da un	
	controllo del 14 gennaio 2014 relativo all'impiego di una collaboratrice	
	irregolare. Secondo quanto riferito, l'incolpato avrebbe esercitato pressioni e	
	velate minacce, culminate in una richiesta di pagamento, tramite un soggetto	
	terzo, di una caldaia e altri materiali idraulici – per un valore complessivo di	
	€ 5.106,72 – destinati all'abitazione dell'interessato, ma formalmente	
	fatturati alla denunciante. Al suo rifiuto di pagare, questi si era recato	
	2	

	nuovamente sul posto in almeno tre occasioni (13 e 18 gennaio, 2 febbraio	
	2016), effettuando anche un controllo fiscale simulato, sostenendo	
	falsamente la necessità di evitare l'arrivo di un'altra pattuglia.	
	A conclusione delle indagini, l'imputato veniva rinviato a giudizio. Con	
	sentenza n. 953 del 31 luglio 2017, emessa ai sensi dell'art. 442 c.p.p. dal	
	GIP del Tribunale di Venezia, in seguito a richiesta di rito abbreviato e	
	oblazione parziale, veniva condannato per i reati di induzione indebita a dare	
	o promettere utilità (art. 319- <i>quater</i> c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.) alle	
	pene, rispettivamente, di due anni e sei mesi, e di un anno di reclusione con €	
	800 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la medesima	
	durata. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2972 del 6 luglio	
	2023, dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la menzionata	
	pronuncia; la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17929 del 22 marzo	
	2024, respingeva il successivo ricorso per manifesta infondatezza e	
	genericità.	
	Nel frattempo, era stato aperto un procedimento penale avanti alla	
	giurisdizione militare (Procura Militare di Verona, proc. n. 101/2016 RGNR)	
	per il reato di ritenzione aggravata di effetti militari (53 cartucce calibro 9	
	corto, detenute presso l'abitazione del militare). In primo grado, con	
	sentenza del 6 ottobre 2017, il Tribunale Militare dichiarava il reato estinto	
	per prescrizione. Tuttavia, la Corte Militare d'Appello di Verona, con	
	sentenza n. 47 del 30 maggio 2018, riqualificava la condotta come ritenzione	
	di oggetti d'armamento militare e condannava il convenuto alla pena di due	
	mesi di reclusione militare. La sentenza è stata confermata dalla Corte di	
	cassazione con decisione n. 33833 del 7 marzo 2019, che ha chiarito la	
	3	

	natura permanente del reato, proseguito fino al sequestro del materiale	
	avvenuto nel marzo 2016.	
	A seguito degli accertamenti penali, l'Amministrazione ha adottato	
	successivi provvedimenti di sospensione precauzionale, obbligatoria e	
	facoltativa, con conseguente assenza dal servizio dell'incolpato per oltre	
	cinque anni, dal 7 marzo 2017 fino al 22 novembre 2023, data della	
	cessazione per istanza di parte.	
	Con note del 23 novembre 2017 e del 24 ottobre 2022, il RETLA ha intimato	
	al soggetto il pagamento complessivo di € 45.119,73 a titolo di danno da	
	disservizio e all'immagine della Guardia di Finanza.	
	Alla luce della documentazione del procedimento penale e degli ulteriori atti	
	acquisiti dalla Guardia di Finanza, il Requirente ha individuato tre ipotesi di	
	danno erariale. In primo luogo, sono state ritenute tipica manifestazione del	
	cosiddetto "danno da disservizio in senso stretto" le cinque visite presso	
	l'esercizio commerciale, effettuate dal convenuto nel corso dell'orario di	
	servizio con finalità estranee a quelle istituzionali e retribuite, pur in assenza	
	della dovuta prestazione. Il relativo importo, ricostruito dal RETLA, è stato	
	equitativamente determinato in € 783,22.	
	In secondo luogo, è stato prospettato il danno da alterazione organizzativa,	
	connesso allo straordinario sforzo di riorganizzazione richiesto per far fronte	
	alla lunga assenza del dipendente, nonché alla gestione dei procedimenti	
	disciplinari e ricostruttivi correlati. Il RETLA ha quantificato in € 29.016,60	
	i costi complessivamente sostenuti, dei quali € 8.704,98 (pari al 30%) sono	
	stati attribuiti dalla Procura all'incolpato.	
	Infine, è stato dedotto il danno all'immagine della Guardia di Finanza,	
	4	

	derivante dalla commissione, da parte del militare, di reati contro la pubblica	
	amministrazione accertati con sentenza penale passata in giudicato. Secondo	
	la prospettazione attorea, la condotta avrebbe compromesso il prestigio e la	
	reputazione della Guardia di Finanza, in ragione della strumentalizzazione	
	della funzione ispettiva a fini personali, della reiterazione e intensità dei	
	comportamenti, nonché del coinvolgimento di soggetti terzi e dell'eco	
	mediatica che ha accompagnato l'intera vicenda, dalle prime denunce fino	
	alla condanna definitiva. La quantificazione del pregiudizio reputazionale è	
	stata effettuata applicando il criterio presuntivo previsto dall'art. 1, c. 1-	
	sexies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 190/2012,	
	secondo cui il danno all'immagine è pari al doppio dell'utilità indebitamente	
	percepita. Poiché il valore della fornitura idraulica di cui il convenuto aveva	
	indebitamente beneficiato ammontava a € 5.106,72, la Procura ha	
	quantificato il danno in € 10.213,44.	
	In esito alle indagini, in data 18 luglio 2024, il Requirente ha notificato	
	l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c., contestando al convenuto le	
	condotte illecite e quantificando il pregiudizio erariale in complessivi €	
	19.701,64. L'intimato non ha presentato deduzioni, e la Procura ha	
	confermato, in atto di citazione, la propria ipotesi accusatoria.	
	2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 21 maggio 2025, il	
	convenuto ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione	
	quinquennale del diritto al risarcimento del danno erariale, ai sensi dell'art.	
	1, c. 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il quale prevede che tale diritto si	
	prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è	
	verificato il fatto dannoso, ovvero – in caso di occultamento doloso – dalla	
	5	

	data della sua scoperta. A tal riguardo, la difesa ha evidenziato che i fatti	
	oggetto di contestazione si sarebbero conclusi, al più, entro marzo 2016,	
	mentre l’invito a dedurre è stato notificato in data 18 luglio 2024, a distanza	
	di oltre otto anni. In assenza di elementi idonei a comprovare un	
	occultamento doloso e una scoperta successiva del danno, il diritto	
	risarcitorio dovrebbe ritenersi prescritto.	
	Nel merito, sono state formulate articolate contestazioni circa la fondatezza	
	delle pretese risarcitorie avanzate dalla Procura regionale.	
	Con riferimento al danno da disservizio, la difesa ha contestato la	
	quantificazione operata dalla Procura – pari a € 783,22 per interruzione del	
	rapporto sinallagmatico e a € 8.704,98 per alterazione burocratico-	
	organizzativa – ritenendola priva di adeguato riscontro istruttorio. In	
	particolare, è stata evidenziata la carenza di prova circa l’effettiva incidenza	
	dell’assenza del convenuto sulla funzionalità della Compagnia di San Donà	
	di Piave o sulle attività operative dei reparti coinvolti.	
	È stata inoltre censurata l’attendibilità e congruità del conteggio elaborato	
	dal RETLA, che ha stimato in € 29.016,60 le spese interne sostenute per le	
	attività ricostruttive e disciplinari, ritenendo arbitrario e sproporzionato il	
	criterio utilizzato – pari al 30% – rispetto all’effettivo impatto delle condotte	
	contestate. In via subordinata, è stata richiesta una riduzione equitativa	
	dell’importo eventualmente riconosciuto.	
	Quanto al danno all’immagine, la difesa ha sostenuto che la pretesa	
	risarcitoria non possa basarsi unicamente sull’asserita notorietà del fatto	
	illecito (“clamor fori”), rilevando come il danno all’immagine, in quanto	
	danno-conseguenza, non si configuri automaticamente (“in re ipsa”), ma	
	6	

	richieda una specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni	
	gravi, precise e concordanti fondate su elementi indiziari ulteriori.	
	In tale ambito, sono stati richiamati i tre criteri elaborati dalla giurisprudenza	
	contabile per l'accertamento del danno all'immagine – oggettivo, soggettivo	
	e sociale – evidenziando, rispettivamente: l'assenza di elementi concreti	
	circa la diffusione e rilevanza pubblica dell'episodio (criterio sociale); la	
	mancata dimostrazione del ruolo apicale o particolarmente esposto del	
	convenuto all'interno della struttura (criterio soggettivo); la non	
	configurabilità di un pregiudizio reputazionale effettivo per	
	l'Amministrazione, pur in presenza della condanna penale (criterio	
	oggettivo). Con riguardo agli articoli di stampa prodotti dalla Procura, è stato	
	osservato come si tratti di pubblicazioni a diffusione locale, prive di rilevante	
	impatto sull'immagine della Guardia di Finanza a livello nazionale. Anche	
	per questa voce di danno, la difesa ha chiesto, in via subordinata, una	
	riduzione equitativa dell'importo richiesto (€ 10.213,44).	
	In conclusione, è stato chiesto il rigetto integrale della domanda attorea, in	
	via principale, per intervenuta prescrizione e, in subordine, per infondatezza	
	nel merito. È stata infine formulata istanza di anonimizzazione del	
	nominativo del resistente nella sentenza, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, in considerazione della delicatezza della vicenda e delle	
	ripercussioni personali subite.	
	3. All'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come da verbale e la	
	causa è passata in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	7	

	Il Collegio osserva, innanzitutto, che risulta pienamente accertata, sulla base	
	del compendio probatorio versato in atti e del contenuto delle sentenze	
	penali irrevocabili, la sussistenza del rapporto di servizio del convenuto con	
	il Corpo della Guardia di Finanza e l'antigiuridicità delle condotte dallo	
	stesso poste in essere.	
	All'epoca dei fatti, il convenuto era in servizio come Brigadiere Capo presso	
	la Compagnia di San Donà di Piave. Nell'esercizio delle sue funzioni, egli ha	
	abusato della posizione rivestita per finalità private, realizzando un disegno	
	criminoso, protrattosi nel tempo, finalizzato all'ottenimento indebito di una	
	caldaia per la propria abitazione. Come puntualmente ricostruito nell'atto di	
	citazione, egli ha effettuato plurimi accessi presso l'esercizio commerciale	
	della sig.ra Rigoni tra gennaio 2014 e febbraio 2016, utilizzando le	
	prerogative ispettive con intento vessatorio, prospettando sanzioni fittizie per	
	una presunta violazione archiviata, e rafforzando in tal modo una condizione	
	di soggezione psicologica della titolare, strumentalizzata per ottenere	
	un'utilità personale. Il disegno illecito si è articolato in una sequenza di atti	
	funzionali al raggiungimento dello scopo privato: omessa segnalazione della	
	presunta irregolarità, controllo "pro forma" del 2 febbraio 2016, alterazione	
	della documentazione fiscale relativa alla fornitura della caldaia, insistenza	
	nella richiesta di pagamento mediante l'intermediazione di un altro soggetto	
	e successivi tentativi di indurre la persona offesa a procedere al pagamento	
	della caldaia, a fronte dell'emissione di una fattura a lei intestata. L'intensità	
	del dolo è testimoniata dalla reiterazione e pianificazione della condotta,	
	nonché dalla piena consapevolezza del convenuto in ordine alla gravità delle	
	azioni realizzate, come evincibile dalle stesse ammissioni rese nel corso	
	9	

	dell'interrogatorio di garanzia del 27 settembre 2016.	
	A ciò si aggiungono ulteriori condotte, egualmente gravi e incompatibili con	
	i doveri derivanti dal servizio, quali la detenzione di 15 orologi contraffatti –	
	già oggetto di attività repressiva del Corpo e la cui natura illecita non poteva	
	essere ignorata dal convenuto in ragione del suo impiego nel contrasto alla	
	contraffazione – e la ritenzione non autorizzata di 53 cartucce calibro 9	
	corto, risalenti ad esercitazioni concluse nel 2002, oggetto di condanna in	
	sede militare per reato permanente, cessato solo con il sequestro dell'11	
	marzo 2016 (sentenza n. 47 del 30 maggio 2018 della Corte Militare	
	d'Appello, confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 33833 del	
	7 marzo 2019; doc. 5, all. atto di citazione).	
	Alla luce del quadro indiziario in atti, deve pertanto ritenersi comprovata la	
	violazione dei doveri di lealtà, imparzialità, correttezza e fedeltà imposti al	
	personale del Corpo della Guardia di Finanza dal Codice dell'ordinamento	
	militare (d.lgs. n. 66/2010), nonché dall'art. 54 della Costituzione,	
	trattandosi di condotte poste in essere in palese e deliberata deviazione dagli	
	scopi istituzionali della funzione esercitata.	
	Risulta, altresì, evidente la connotazione dolosa della condotta, avendo il	
	convenuto agito con consapevole e intenzionale violazione dei doveri	
	derivanti dal proprio ruolo, piegando in modo sistematico la funzione	
	pubblica a un interesse personale, con accettazione del rischio – e anzi con	
	preordinata volontà – di arrecare pregiudizio al buon andamento, al decoro e	
	all'immagine dell'Amministrazione. Tale configurazione soggettiva del dolo	
	è in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte dei conti,	
	secondo cui il dolo si identifica nella coscienza e volontà di agire in	
	10	

	al prestigio e alla credibilità istituzionale derivante dalla condotta illecita del dipendente.	
	Devono invece essere disattese, per le motivazioni che si illustreranno, le eccezioni di prescrizione sollevate dalla difesa del convenuto.	
	IV. Danno da disservizio: eccezione di prescrizione	
	In via preliminare, va esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del convenuto, secondo cui l’azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale sarebbe ormai prescritta, in quanto proposta oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La difesa ha sostenuto, anche in udienza, che i fatti contestati si sarebbero esauriti nel marzo 2016, mentre l’invito a dedurre è stato notificato soltanto il 18 luglio 2024, a distanza di oltre otto anni, senza che – ad avviso del patrocinio – ricorressero circostanze idonee a giustificare una decorrenza differita del termine, né un’ipotesi di occultamento doloso del danno.	
	Il Collegio ritiene che, in particolare con riferimento all’azione risarcitoria per il danno da disservizio, l’eccezione sia infondata e debba essere respinta. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, salvo il caso di occultamento doloso, nel qual caso il termine decorre dalla scoperta del danno.	
	Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’occultamento doloso ricorre quando le condotte dell’agente, per la loro natura fraudolenta o per la capacità di generare una falsa rappresentazione della realtà, impediscono all’Amministrazione o alla Procura di acquisire tempestiva e piena consapevolezza del pregiudizio. Il decorso del termine	
	12	

	prescrizionale può, inoltre, essere interrotto da atti formali, quali la	
	costituzione in mora da parte dell'Amministrazione danneggiata o la notifica	
	dell'invito a dedurre da parte della Procura.	
	Va evidenziato, al riguardo, che nel caso di specie non trova applicazione	
	l'art. 66 c.g.c., poiché – come correttamente affermato da condivisibile	
	giurisprudenza contabile (Sez. II Appello, sent. n. 177/2024) – ai sensi	
	dell'art. 2, comma 2, dell'allegato 3 al Codice di giustizia contabile,	
	approvato con il d.lgs. n. 174/2016, la nuova disciplina in materia di	
	prescrizione si applica esclusivamente ai fatti e alle omissioni verificatisi a	
	decorrere dall'entrata in vigore del Codice stesso, ovvero dopo il 7 ottobre	
	2016. Le condotte illecite contestate, come evincibile dall'atto di citazione e	
	dagli allegati atti, sono invece tutte antecedenti a tale data.	
	Ciò premesso, nel caso in esame, l'attività istruttoria della Procura contabile	
	ha preso avvio dalla comunicazione, in data 20 dicembre 2016, da parte della	
	Procura della Repubblica di Venezia, relativa all'esercizio dell'azione penale	
	nei confronti del convenuto. In tale fase erano emersi soltanto elementi	
	indiziari, non sufficienti a consentire una compiuta conoscenza dell'illecito e	
	della consistenza del correlato danno da disservizio. A tale comunicazione	
	ha fatto seguito una segnalazione della Guardia di Finanza – Reparto	
	Tecnico Logistico Amministrativo del Veneto (RETLA), trasmessa il 23	
	novembre 2017, contenente un aggiornamento sul procedimento penale e	
	una prima quantificazione del danno ipoteticamente subito	
	dall'Amministrazione.	
	Le condotte addebitate al convenuto – come evidenziato nell'ordinanza del	
	G.I.P. del 21 settembre 2016, che ha disposto la sospensione dall'esercizio	
	13	

	del pubblico ufficio, e come accertato con sentenza del G.I.P. del Tribunale	
	di Venezia n. 953 del 31 luglio 2017, confermata dalla pronuncia n.	
	2973/2023 della Corte d’Appello di Venezia e con ordinanza n. 17929 del 22	
	marzo 2024 della Corte di Cassazione – risultano connotate da alterazioni	
	documentali, pressioni psicologiche e reiterate modalità fraudolente, tali da	
	celare la reale portata del pregiudizio e da ostacolare un’immediata	
	percezione del pregiudizio erariale. Analoghe modalità, parimenti integranti	
	l’occultamento doloso, ricorrono in relazione agli ulteriori reati accertati con	
	sentenze passate in giudicato (cit. Corte Militare d’Appello, sent. n. 47/2018	
	confermata da Corte di cassazione, sent. n. 33833/2019), con conseguente	
	differimento della decorrenza del termine prescrizionale.	
	Inoltre, risulta documentalmente provato che l’Amministrazione di	
	appartenenza del convenuto ha posto in essere atti interruttivi della	
	prescrizione, procedendo alla costituzione in mora dell’interessato in data 23	
	novembre 2017 e in data 24 ottobre 2022. Ulteriore interruzione è derivata	
	dalla notifica dell’invito a dedurre del 18 luglio 2024.	
	In considerazione dell’occultamento doloso – che consente di individuare il	
	<i>dies a quo</i> del termine prescrizionale, almeno nella data dell’ordinanza del	
	G.I.P. del 21 settembre 2016 – e degli atti interruttivi successivamente	
	intervenuti, deve escludersi che, alla data di proposizione dell’atto di	
	citazione (29 gennaio 2025), fosse decorso il termine quinquennale di	
	prescrizione.	
	L’azione risarcitoria promossa dalla Procura per il danno da disservizio	
	risulta pertanto tempestiva e l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa	
	va conseguentemente disattesa.	
	14	

V. Danno all'immagine: eccezione di prescrizione

Anche con riferimento al danno all'immagine, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto deve essere respinta, in quanto infondata. In proposito, l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede espressamente che «le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97», stabilendo altresì che «il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale».

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto ai principi generali in materia di prescrizione, giustificata dalla natura del danno all'immagine, il cui accertamento presuppone il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, arrecanti pregiudizio alla stessa.

Nel caso di specie, la condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine si è verificata il 22 marzo 2024, data in cui la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17929 (doc. 3-sub. 8), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal convenuto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2973/2023.

Da tale momento ha cessato di operare la sospensione del termine prescrizionale ed è divenuta giuridicamente proponibile l'azione risarcitoria per danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, e dell'art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile.

	In proposito, la giurisprudenza contabile ha reiteratamente affermato la	
	tempestività dell'azione risarcitoria promossa entro il termine quinquennale	
	decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna (tra	
	le altre, Sez. giur. Veneto, sent. n. 26/2019). Né può ritenersi, in alcun modo,	
	che la Procura regionale sia rimasta inerte: l'invito a dedurre è stato	
	ritualmente notificato successivamente alla pronuncia della Corte di	
	cassazione, e l'atto di citazione è stato proposto nel rispetto del termine	
	quinquennale di prescrizione. In udienza, il Pubblico Ministero ha al	
	riguardo richiamato la normativa di riferimento, sottolineando come la	
	proponibilità dell'azione erariale presupponga l'irrevocabilità della sentenza	
	penale di condanna.	
	Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'azione	
	risarcitoria sia stata tempestivamente esercitata, con conseguente rigetto	
	dell'eccezione di prescrizione anche in relazione al danno all'immagine.	
	VI. Danno da disservizio: quantificazione	
	Passando all'analisi dell'ipotizzato danno da disservizio, risulta dagli atti di	
	causa che il convenuto, in servizio quale Brigadiere Capo della Guardia di	
	Finanza, ha reiteratamente sviato l'esercizio delle proprie funzioni	
	istituzionali, distogliendole dal perseguimento dell'interesse pubblico e	
	orientandole, in modo sistematico e consapevole, al soddisfacimento di fini	
	esclusivamente personali.	
	Nel caso in esame, il danno da disservizio si articola in due profili distinti,	
	strettamente connessi tra loro: da un lato, il pregiudizio patrimoniale	
	derivante dalla lesione dell'equilibrio sinallagmatico tra prestazione e	
	retribuzione, che rende indebiti i compensi percepiti dal dipendente per	
	16	

	attività prive di utilità pubblica; dall'altro, il danno organizzativo subito	
	dall'Amministrazione, costretta a impiegare risorse e mezzi in attività	
	straordinarie volte a fronteggiare le conseguenze delle condotte illecite.	
	Come si evince dalla documentazione allegata (doc. 3) e come precisato	
	nell'atto di citazione, il convenuto ha effettuato, durante l'orario di servizio,	
	almeno cinque accessi presso l'esercizio commerciale della sig.ra Rigoni,	
	sito in Eraclea, nelle date del 19 gennaio 2014, 10 luglio 2015, 13 gennaio,	
	18 gennaio e 2 febbraio 2016. Tali accessi, simulando controlli ispettivi e	
	accompagnati da atteggiamenti intimidatori e da un esercizio strumentale	
	della propria funzione, si sono svolti in violazione dei principi di legalità,	
	imparzialità e correttezza che devono informare l'azione amministrativa. Le	
	condotte in esame, connotate da un grave abuso della funzione istituzionale,	
	integrano la fattispecie di danno da disservizio così come delineata dalla	
	giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 177/2024;	
	Sez. II, sent. n. 277/2024), la quale ricomprende le ipotesi in cui la	
	prestazione lavorativa, pur formalmente resa, risulti in concreto priva di	
	utilità per l'Amministrazione, generando un indebito esborso a carico	
	dell'erario. Con riferimento a tale profilo, la Procura ha correttamente	
	valorizzato il dato oggettivo delle giornate in cui il convenuto ha svolto	
	attività del tutto estranee ai propri compiti d'istituto, quantificando il danno	
	in € 783,22 (doc. 9). La stima si fonda su criteri oggettivi e risulta conforme	
	all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la corresponsione di un	
	trattamento economico per una prestazione <i>inutiliter data</i> integra danno	
	erariale, in quanto espressione di uno squilibrio funzionale tra attività	
	lavorativa e finalità pubblica (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 76/2024).	
	17	

	Quanto al profilo del danno organizzativo, gli atti dimostrano che le condotte	
	illecite poste in essere dal convenuto hanno imposto all'Amministrazione	
	l'attivazione di procedimenti disciplinari, lo svolgimento di ispezioni, la	
	redazione di atti istruttori e ulteriori attività straordinarie protrattesi per un	
	lungo periodo (doc. 10). Tali adempimenti hanno comportato un concreto	
	aggravio dei carichi di lavoro e il distoglimento di risorse – umane e	
	materiali – dalle funzioni ordinarie, coinvolgendo non solo la Compagnia	
	territorialmente competente, ma anche le articolazioni superiori del Corpo	
	(doc. 9, sub all. 1-21; doc. 10). A ciò si aggiunge che l'Amministrazione ha	
	continuato a corrispondere al convenuto, per tutta la durata della sospensione	
	precauzionale (dal 7 marzo 2017 al 22 novembre 2023), gli emolumenti a	
	carattere fisso e continuativo, che – pur non computati nella voce di danno –	
	costituiscono un ulteriore indice dell'impatto negativo prodotto	
	sull'organizzazione.	
	Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo (RETLA) ha quantificato in	
	modo dettagliato il costo complessivo delle attività straordinarie sostenute	
	dai militari impiegati in € 29.016,60, quale onere derivante dall'impiego del	
	personale coinvolto nella gestione delle conseguenze amministrative e	
	disciplinari delle condotte illecite (doc. 9, nota RETLA del 19 giugno 2024).	
	La Procura ha imputato al convenuto una quota pari al 30% del menzionato	
	danno, corrispondente a € 8.704,98, tenendo conto della durata della	
	sospensione, della gravità della condotta e della sua incidenza causale nel	
	determinare il pregiudizio.	
	Il Collegio condivide la metodologia utilizzata, basata su elementi oggettivi	
	e su valutazioni fondate sull'applicazione dell'art. 1226 c.c., in linea con i	
	18	

	più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile, che riconoscono la	
	risarcibilità dei costi sostenuti dalle amministrazioni per far fronte alle	
	disfunzioni provocate da condotte illecite dei propri dipendenti, in quanto	
	non ordinari (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 9/2023).	
	Il nesso causale tra i comportamenti accertati e le due tipologie di danno	
	risulta adeguatamente comprovato secondo il criterio del “più probabile che	
	non”, elaborato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (SS.RR., sent. n.	
	28/2015/QM) e dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (Cass., SS.UU.,	
	sent. n. 576/2008), applicabile anche sulla base di presunzioni gravi, precise	
	e concordanti.	
	Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene congruo, ai sensi	
	dell’art. 1226 c.c., l’importo complessivo del danno da disservizio, pari a €	
	9.488,20 – di cui € 783,22, corrispondenti alla retribuzione indebitamente	
	percepita in relazione a prestazioni distolte dalla finalità pubblica, ed €	
	8.704,98, quale danno organizzativo sostenuto dall’Amministrazione per la	
	gestione straordinaria delle conseguenze delle condotte illecite – in quanto	
	coerente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza,	
	avuto riguardo al criterio di quantificazione proposto dalla Procura.	
	VII. Danno all’immagine: quantificazione	
	La configurabilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione	
	trova fondamento, sul piano normativo, nell’art. 17, c. 30-ter, del d.l. n.	
	78/2009, nell’art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994, nonché nell’art. 51, c.	
	7, c.g.c.. Secondo la giurisprudenza contabile maggioritaria, tale azione	
	risarcitoria è esperibile soltanto in presenza di due presupposti	
	imprescindibili: una sentenza irrevocabile di condanna in sede penale; la	
	19	

	commissione di un reato che leda direttamente l'integrità e la reputazione	
	dell'amministrazione pubblica.	
	In merito all'individuazione dei reati rilevanti ai fini della proponibilità	
	dell'azione, la giurisprudenza, dopo l'entrata in vigore del Codice di	
	giustizia contabile e l'espressa abrogazione dell'art. 7, l. n. 97/2001, si è in	
	parte orientata nel senso di continuare a circoscrivere l'ambito di operatività	
	del rimedio risarcitorio ai casi di condanna passata in giudicato per i reati	
	contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del	
	codice penale. Tale indirizzo è stato avvalorato dalle pronunce che hanno	
	ribadito il carattere "statistico" e non dinamico del rinvio all'art. 7 della	
	legge n. 97/2001 da parte dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (cfr.	
	Corte dei conti, Sez. III, nn. 4, 91 e 210/2024; Sez. App. Sicilia, nn. 101 e	
	107/2024; Sez. II, n. 310/2024).	
	Secondo una diversa interpretazione (tra le altre, Sez. giur. Veneto, sent. n.	
	26/2019), l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile avrebbe invece	
	comportato un ampliamento dei presupposti di proponibilità dell'azione,	
	grazie alla formulazione dell'art. 51, comma 7, c.g.c., che consentirebbe il	
	risarcimento per tutti i «delitti commessi a danno della pubblica	
	amministrazione», senza limitazioni riferite alla collocazione sistematica del	
	reato. Tale ricostruzione si fonda sulla qualificazione del rinvio come	
	"mobile" da parte dell'art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, nonché	
	sull'abrogazione espressa dell'art. 7 della l. n. 97/2001, disposizione ritenuta	
	non più idonea a vincolare l'interpretazione della normativa,	
	successivamente all'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.	
	A prescindere dall'orientamento interpretativo adottato, nel caso di specie	
	20	

	risultano comunque integrati tutti i presupposti per la proponibilità	
	dell'azione risarcitoria e per l'accoglimento della relativa domanda di	
	condanna. In particolare, il reato per il quale il convenuto è stato condannato	
	– l'induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater	
	c.p. – e in relazione al quale la Procura ha ritenuto sussistente il danno	
	all'immagine, rientra tra i delitti propri del pubblico ufficiale contro la	
	pubblica amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice	
	penale.	
	La sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile a seguito della citata	
	ordinanza n. 17929 del 22 marzo 2024 della Corte di cassazione, è stata resa	
	all'esito di giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.) che, ai sensi dell'art. 651, c.	
	2, c.p.p., ha nel giudizio amministrativo la medesima efficacia di giudicato	
	della decisione pronunciata a seguito di dibattimento, in ordine	
	all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e	
	dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.	
	Quanto alla prova del danno all'immagine, il Collegio osserva che, secondo	
	un orientamento giurisprudenziale ormai costante, tale pregiudizio – non	
	configurandosi quale danno <i>in re ipsa</i> – deve essere oggetto di specifica	
	dimostrazione, anche mediante elementi indiziari e presuntivi, fondati su	
	criteri oggettivi, soggettivi e sociali. In ogni caso, la lesione dell'immagine	
	dell'amministrazione deve essere suscettibile di valutazione economica ai	
	fini della liquidazione risarcitoria (SS.RR., sent. n. 10/2003/QM).	
	Nel caso di specie, la commissione del reato ha determinato un pregiudizio	
	concreto e attuale all'immagine e al prestigio della Guardia di Finanza,	
	integrando una condotta lesiva dell'amministrazione di appartenenza.	
	21	

	Benché la citata sentenza penale del GIP n. 953/2017 (pag. 10) dia atto di un	
	versamento, a titolo risarcitorio, da parte del convenuto della somma di €	
	5.000,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, va rilevato	
	che – su richiesta istruttoria della Procura – il RETLA ha comunicato che	
	l’assegno non è mai stato incassato, essendo stato restituito al legale dell’ex	
	brigadiere (doc. 4).	
	Quanto al <i>clamor fori</i> , va ribadito che, secondo il più recente orientamento	
	(Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 210/2024), esso non rappresenta un	
	presupposto necessario del danno all’immagine, ma costituisce un fattore	
	qualificante e aggravante, utile a dimensionare la lesione ai fini della	
	liquidazione. Nel caso in esame, la diffusione della notizia su più testate	
	giornalistiche, con toni allarmati e in stretta connessione con il ruolo	
	istituzionale dell’agente (brigadiere della Guardia di Finanza), consente di	
	ritenere concretamente compromessa la credibilità dell’amministrazione di	
	appartenenza (doc. 11). In proposito, rileva la sentenza n. 123/2023 della	
	Corte costituzionale, che qualifica il danno all’immagine come lesione del	
	valore costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.),	
	riconoscendogli la natura di bene giuridico di rango primario, la cui tutela si	
	estende anche alle ricadute reputazionali delle condotte dei dipendenti	
	pubblici.	
	Venendo alla quantificazione del danno, la condotta illecita contestata al	
	convenuto – posta in essere tra il 2014 e il 2016 – e la sentenza irrevocabile	
	di condanna si collocano in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 1,	
	c. 62, della l. n. 190/2012 (28 novembre 2012). Ne consegue la piena	
	applicabilità <i>ratione temporis</i> del criterio presuntivo del doppio della somma	
	22	

	di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite, ai	
	sensi dell'art. 1, c. 1- <i>sexies</i> , della l. n. 20/1994, come modificato dalla	
	disposizione citata. Tale criterio può, peraltro, essere integrato – ai fini della	
	determinazione dell'ammontare risarcitorio – da una valutazione equitativa	
	ex art. 1226 c.c., alla luce dei parametri oggettivi, soggettivi e sociali	
	elaborati dalla giurisprudenza contabile (SS.RR., sent. n. 10/2003/QM; Sez.	
	I, sent. n. 170/2024; Sez. III, sent. n. 210/2024).	
	Sotto il profilo soggettivo, la gravità della condotta risulta comprovata dagli	
	atti di causa, da cui emerge che il convenuto, nell'esercizio delle proprie	
	funzioni e durante l'orario di servizio, ha esercitato reiterate pressioni nei	
	confronti di una cittadina – poi risultata persona offesa nel procedimento	
	penale – al fine di indurla, sotto la minaccia di controlli fiscali, a sostenere la	
	spesa per l'acquisto di una caldaia destinata alla propria abitazione. La	
	connotazione dolosa e la protrazione nel tempo del comportamento del	
	convenuto, unitamente alla strumentalizzazione dei poteri pubblici di	
	accertamento fiscale riconosciuti al militare della Guardia di Finanza,	
	evidenziano un grave <i>vulnus</i> al rapporto fiduciario che deve connotare	
	l'azione del pubblico ufficiale nei confronti della collettività amministrata.	
	Quanto al profilo oggettivo, rilevano le modalità esecutive della condotta,	
	attuata con abuso di posizione e funzione, nonché la natura personale	
	dell'utilità indebitamente percepita, non riconducibile ad alcuna finalità	
	istituzionale. L'illecito si è dunque tradotto in un indebito vantaggio a favore	
	del convenuto, cui corrisponde un evidente disvalore nella percezione	
	dell'azione amministrativa da parte dell'opinione pubblica.	
	Il criterio sociale (<i>clamor fori</i>) risulta, come già evidenziato,	

	documentalmente provato (doc. 11), in quanto la vicenda ha avuto ampia	
	risonanza sulla stampa, con articoli che ne hanno seguito l'evoluzione	
	giudiziaria – dalla richiesta di misura cautelare alla confessione, fino alla	
	condanna definitiva – contribuendo ad alimentare un diffuso discredito nei	
	confronti dell'amministrazione di appartenenza. Tale discredito risulta	
	ulteriormente amplificato dalla naturale diffusione della notizia anche	
	all'interno dello stesso Corpo della Guardia di Finanza, come attestato da	
	ulteriori documenti versati in atti (cfr., tra gli altri, l'esposto e il	
	provvedimento di sospensione dall'impiego, doc. 1 e 5, all. atto di	
	citazione).»	

	Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la prova della sussistenza del	
	danno all'immagine è stata dunque offerta mediante plurimi elementi	
	presuntivi gravi, precisi e concordanti, pienamente idonei, secondo	
	l'orientamento giurisprudenziale ormai affermato, a fondare una pronuncia	
	di condanna, essendo stato correttamente valorizzato il nesso eziologico tra	
	la condotta illecita e la lesione dell'immagine dell'amministrazione di	
	appartenenza.	

	Il Collegio ritiene pertanto congrua la quantificazione del danno in	
	complessivi € 10.213,44, pari al doppio del valore dell'utilità indebitamente	
	percepita (€ 5.106,72, corrispondenti al valore dei materiali e della caldaia	
	consegnati e utilizzati presso l'abitazione del convenuto), secondo il	
	menzionato criterio del c.d. <i>duplum</i> , da confermare anche alla luce dei	
	parametri soggettivi, oggettivi e sociali elaborati, in via equitativa, dalla	
	giurisprudenza (SS.RR., sent. n. 10/2003/QM).	

	VIII. Conclusioni	
--	--------------------------	--

	Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene pienamente	
	accertata la responsabilità amministrativa del convenuto per i danni arrecati	
	all’Amministrazione di appartenenza.	
	Pertanto, va pronunciata la condanna del sig. Lanfranco Folador al	
	risarcimento del danno erariale in favore del Ministero dell’Economia e delle	
	Finanze – Amministrazione della Guardia di Finanza, per l’importo	
	complessivo di euro 19.701,64, così ripartito: euro 10.213,44 a titolo di	
	risarcimento per il danno all’immagine ed euro 9.488,20 per il danno da	
	disservizio (di cui euro 783,22 per interruzione del sinallagma ed euro	
	8.704,98 per alterazione burocratica e organizzativa).	
	I predetti importi si intendono comprensivi della rivalutazione monetaria,	
	ritenendosi che, anche per tale voce, ricorrano le condizioni per il ricorso al	
	criterio equitativo ex art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. (Cass. 12	
	ottobre 1998, n. 10089; Cass. 10 maggio 2001, n. 6502; Cass. 2 ottobre	
	2003, n. 14678; Cass. 4 aprile 2017, n. 8721). Sono altresì dovuti gli	
	interessi legali, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente	
	sentenza e sino all’effettivo soddisfo del debito.	
	IX. Spese del giudizio	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi	
	dell’art. 31, c. 5, c.g.c., con separata nota a margine della presente sentenza.	
	X. Infine, il Collegio ritiene di non accogliere, alla luce della condivisibile	
	giurisprudenza in materia, l’istanza di oscuramento dei dati formulata dalla	
	difesa ai sensi dell’art. 52, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003. Al riguardo,	
	osserva che non sono stati puntualmente indicati i legittimi motivi a sostegno	
	della richiesta e che la sentenza non contiene dati sensibili, né affronta	
	25	

